



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Mazzini, 1 - 27040 Portalbera (Pv)

tel. 0385/ 266258 - fax 0385/ 266090

sito internet: [www.comune.portalbera.pv.it](http://www.comune.portalbera.pv.it)

Cod. Fisc. 84000830186 – P. IVA 00475500187

Prot. 5402

Portalbera, lì 19/12/2016

A tutti i dipendenti comunali  
SEDE COMUNALE

OGGETTO: disposizioni in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower).

Come noto, la legge 190 del 2012 ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, introducendo un nuovo articolo 54 bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.

La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, all'A.N.A.C., alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Ai sensi del comma 1 della disposizione sopra menzionata, il dipendente pubblico che segnala condotte illecite non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria per il fatto della segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, sia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

Quest'ultima potrà essere rivelata solo con il consenso dell'interessato.

La stessa norma individua però un'eccezione a tale regola generale, stabilendo che colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche senza il consenso di quest'ultimo, solo ove ciò sia assolutamente indispensabile per la sua difesa.

Ai sensi dell'articolo 54 bis, comma 4, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990.

Specifiche indicazioni in materia sono contenute anche nel Piano Nazionale Anticorruzione che include la tutela del whistleblower tra le misure cd. obbligatorie.

Con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha fornito indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite.

Nelle predette Linee guida, l'Autorità, con particolare riferimento all'ipotesi di segnalazione anonime, evidenzia che le stesse non rientrano direttamente nel campo di applicazione dell'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto “la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere

assicurata)”. Pertanto, pur dovendo le segnalazioni anonime essere prese in considerazione ove siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, l’invio ed il trattamento delle stesse avverrà con modalità distinte da quelle previste per le segnalazioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Quanto alle condotte illecite oggetto delle segnalazioni, viene fatto rilevare che le condotte illecite a cui fa riferimento l’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 comprendono *“non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro”*.

Viene evidenziato che le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, mentre non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Ad avviso dell’Autorità non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

L’Autorità, in particolare, interviene sulle condizioni per l’operatività della tutela prevista dall’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, evidenziando che la stessa non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa. Ciò conformemente al dettato normativo, per il quale la predetta tutela trova un limite nei *“casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”*.

Viceversa, qualora ricorrano le condizioni per applicazione dell’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, la tutela della riservatezza del segnalante va garantita, ad avviso dell’Autorità, anche nel momento in cui la segnalazione sia inoltrata a soggetti terzi.

In particolare:

- nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante;
- nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro della segnalazione avverrà indicando anche il nominativo del segnalante ma, comunque, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

In ogni caso, i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere sensibili, vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si evidenzia altresì che, nel caso in cui le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati potranno inviare le stesse direttamente all’A.N.A.C..

In ordine agli aspetti procedurali relativi all’invio ed al trattamento delle segnalazioni, l’Autorità ritiene senz’altro auspicabile che la gestione delle segnalazioni sia realizzata attraverso l’ausilio di

procedure informatiche. Tuttavia, attesa la complessità tecnica connessa all'attuazione di un sistema informatizzato per la gestione delle medesime segnalazioni, vengono fornite indicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il processo non sia stato informatizzato, al fine di assicurare la più ampia tutela del segnalante.

Così sintetizzate le principali indicazioni rese dall'A.N.A.C. con la citata determinazione n. 6 del 2015, alla cui lettura integrale si rimanda, con la presente nota vengono fornite ai dipendenti in indirizzo **istruzioni** in merito all'inoltro delle segnalazioni di cui all'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

In particolare:

- le segnalazioni dovranno essere inviate compilando l'allegato modulo, disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" – sotto sezione "Altri contenuti – Corruzione". La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo;
- nelle more dell'avvio di un processo di gestione informatizzata delle segnalazioni, queste ultime dovranno essere trasmessa mediante invio alla casella di posta elettronica: [segretario@comune.portalbera.pv.it](mailto:segretario@comune.portalbera.pv.it), che verrà attivata entro il 31/12/2016 ed il cui accesso sarà riservato unicamente al sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero mediante invio cartaceo all'ufficio protocollo che provvederà a trasmettere la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. In tal caso si raccomanda di inserire tutta la documentazione in doppia busta chiusa, al fine di evitare che soggetti terzi possano venire a conoscenza del contenuto della medesima.

Si evidenzia altresì che:

- il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione potrà richiedere chiarimenti al segnalante, con l'adozione delle necessarie cautele;
- sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il sottoscritto Responsabile potrà decidere di archiviare la segnalazione, nei casi di manifesta infondatezza, ovvero, qualora il fatto segnalato integri un illecito disciplinare, avviare il relativo procedimento sanzionatorio. Nel caso in cui il fatto oggetto della segnalazione integri un'ipotesi di illecito penale o erariale, la segnalazione sarà altresì inoltrata alle competenti autorità giudiziarie, osservando le cautele sopra indicate;
- in ogni caso, i dati e i documenti oggetto della segnalazione saranno conservati a norma di legge.

Si raccomanda l'attenta lettura delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., quali sinteticamente riportate nella presente nota ed in versione integrale (quest'ultima reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità), restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si renda necessario.

Portalbera, lì 19/12/2016

Il Responsabile della prevenzione della corruzione  
Il Segretario comunale  
Dott.ssa Maria Matrone  
(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993)